

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, MARTINI, ZANIBONI, RUSSO RAFFAELE, BALESTRACCI, CARRUS, ZUECH, AZZOLINI, BONFERRONI, CAFARELLI, FUMAGALLI CARULLI, GRIPPO, NENNA D'ANTONIO, PORTATADINO, QUARTA, USELLINI, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BARUFFI, BERTOLI, BIAFORA, BIASCI, BODRATO, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, BUONOCORE, CACCIA, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CAVIGLIASSO, CHIRIANO, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, CURSI, DUCE, FERRARI BRUNO, FORNASARI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALLI, GEI, GELPI, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO LUIGI, LAMORTE, LA PENNA, LEONE, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MAZZUCONI, MENSORIO, MERLONI, MONACI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, ORSINI BRUNO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PIREDDA, PISICCHIO, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RIGGIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROGNONI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SCOTTI VINCENZO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata l'8 marzo 1989

Modificazioni ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente l'istituzione del Fondo di previdenza del clero cattolico secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono noti i precedenti storici che hanno portato all'emanazione delle leggi n. 579 e n. 580 del luglio 1961, le quali, con l'istituzione di due distinti Fondi di previdenza, hanno assicurato, rispettivamente ai sacerdoti secolari cattolici e ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica, una specifica tutela previdenziale in stretta connessione con lo *status* sacerdotale rivestito e indipendentemente dalla circostanza che gli stessi prestassero o meno un'attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi.

Successivamente, poiché le leggi in parola presentavano indubbiamente numerosi aspetti negativi, si è pervenuti all'approvazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che ha unificato in un'unica gestione i due distinti Fondi di previdenza di cui sopra dando un nuovo assetto alla struttura, normativa ed operativa, del Fondo di previdenza del clero secolare cattolico e dei ministri di culti cattolici, con effetti che oggi possono ritenersi senz'altro validi.

Tuttavia, anche tale legge, a distanza di quindici anni dalla data di entrata in vigore, presenta alcuni profili che vanno necessariamente riesaminati in relazione all'esigenza non più procrastinabile di pervenire ad una ristrutturazione finanziaria della gestione, compromessa dal noto fenomeno dell'inflazione, e di adeguare i principi contenuti nella legge stessa a quelli più moderni che in questo ultimo periodo si sono rapidamente affermati nel campo previdenziale e che presiedono alle altre gestioni assicurative.

È in tale contesto quindi che si propone, con la proposta di legge in esame, la modifica radicale dell'istituto della

prosecuzione volontaria della iscrizione al Fondo, l'ampliamento da dieci a quindici anni del requisito minimo contributivo per il riconoscimento del diritto alla prestazione di vecchiaia, nonché il collegamento, in mancanza di un diverso avviso dell'interessato, della decorrenza di tale prestazione alla data di raggiungimento dei requisiti previsti.

Per quanto concerne poi la ristrutturazione finanziaria della gestione, si propone di trasformare l'attuale sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura — ormai anacronistico — in quello della ripartizione, con la costituzione di una riserva speciale mediante l'imposizione di un contributo straordinario a carico dello Stato e degli stessi iscritti.

Con l'occasione, si prospetta, con la proposta di legge in esame, anche la necessità di risolvere il problema degli iscritti che di fatto hanno abbandonato il sacerdozio iniziando a prestare un'attività lavorativa alle dipendenze di terzi nonché quella di consentire, con una riapertura dei termini, ai sacerdoti residenti all'estero o entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa, di regolarizzare con versamenti volontari la propria posizione assicurativa progressa.

* * *

Una breve sintesi degli articoli servirà ad una più completa individuazione della materia.

Articolo 1 — Modifiche all'articolo 1, secondo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903: sistema di finanziamento e riserva del Fondo.

Secondo la normativa della quale si chiede la modifica, il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

Peraltro, tale sistema — che immobilizza somme rilevanti che non assolvono ad alcuna funzione economica e patrimoniale — è ormai superato e non è più seguito neppure dall'assicurazione generale obbligatoria del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Il sistema tecnico-finanziario della ripartizione con l'accantonamento di una riserva di cui alla modifica proposta è quello vigente in gran parte delle forme speciali di previdenza e la sua adozione è stata da più parti auspicata, anche al fine di facilitare un ripianamento della situazione deficitaria della gestione.

Ciò anche tenuto conto che nel Fondo non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni che potrebbe compromettere l'equilibrio fra contributi dovuti dagli iscritti, intervento dello Stato e prestazioni. La regolarità dei versamenti contributivi dei singoli è infatti elemento essenziale per la liquidazione delle pensioni.

Per quanto concerne l'accantonamento della riserva, si propone che la stessa — il cui ammontare è pari, alla fine di ogni anno, all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca — venga costituita entro un quinquennio con un contributo straordinario posto a carico degli iscritti e dello Stato, contributo che è finalizzato anche ad un riequilibrio finanziario della gestione.

Si propone, altresì, allo scopo di pervenire ad una più equa disciplina dei rapporti finanziari fra le diverse gestioni previdenziali, che anche nel Fondo la misura del tasso d'interesse applicato sugli scoperti finanziari — che attualmente è pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento — sia uguale a quello in vigore negli altri fondi amministrati dall'INPS.

Articolo 2 — Secondo la normativa vigente, la qualifica di sacerdote secolare o

di ministro di culto acattolico, la cittadinanza italiana e la residenza in Italia costituiscono i requisiti soggettivi che determinano l'insorgere dell'obbligo di iscrizione al Fondo.

Conseguentemente, detto obbligo viene a cessare nei confronti degli iscritti al Fondo che, su mandato dell'autorità ecclesiastica, sono incaricati di svolgere il loro ministero fuori del territorio nazionale a favore dei cittadini italiani emigrati all'estero e che perdono in tal modo la residenza in Italia.

Pertanto, gli stessi (se non si sono avvalsi, come spesso avviene, data la lontananza dalla madre patria, della facoltà di proseguire in forma volontaria l'iscrizione alla gestione previdenziale), al momento del loro rientro in Italia, pur essendo in età avanzata, non possono far valere il requisito minimo contributivo per il raggiungimento del diritto a pensione.

La modifica proposta — che non prevede la residenza in Italia quale requisito ai fini della sussistenza dell'obbligo di contribuzione al Fondo — trova giustificazione nella esigenza di assicurare ai sacerdoti inviati all'estero la stessa tutela previdenziale dei confratelli che svolgono il loro ministero in Italia.

La modifica si impone maggiormente ove si tenga presente che il progetto di legge in esame prevede un minimo contributivo per l'autorizzazione ai versamenti volontari nel Fondo, come del resto avviene nelle altre gestioni assicurative. Ne consegue che il mantenimento del requisito della residenza in Italia ai fini dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione escluderebbe da qualsiasi forma di tutela previdenziale i sacerdoti che, inviati all'estero entro tempi brevi dalla data di ordinazione sacerdotale, non potrebbero far valere un periodo di contribuzione obbligatoria sufficiente per il versamento dei contributi volontari.

Articolo 3 — Modifica all'articolo 7, lettera a) e lettera b) del primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903: modalità di pagamento del contributo.

Trattasi delle nuove modalità di pagamento dei contributi dovuti al Fondo dagli iscritti già operanti fin dal 1° gennaio 1987, a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, che hanno affidato all'Istituto centrale per il sostentamento del clero italiano — ente ecclesiastico civilmente riconosciuto — il compito di versare i contributi per conto dei sacerdoti che, tenuti al pagamento dei contributi stessi, sono entrati nel sistema di sostentamento del clero.

Le norme della legge n. 903 del 1973 concernenti le modalità di pagamento del contributo, già abrogate, vanno conseguentemente sostituite con quelle attuali, al fine di una organica sistemazione della materia.

Articolo 4 — Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo.

L'articolo in esame contiene profonde innovazioni per quanto concerne l'istituto della prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo.

Infatti — in luogo dell'attuale disciplina generica e sostanzialmente autonoma contenuta nell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 — è proposta una regolamentazione che si può definire analoga a quella vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nonostante le varianti imposte dalla peculiarità del Fondo quali l'ammontare del contributo che è pari a quello obbligatorio e la periodicità bimestrale del suo versamento.

La modifica proposta prevede per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo la presenza di un requisito di contribuzione obbligatoria, contrariamente a quanto avviene nell'attuale normativa; inoltre non è più richiesto alcun termine per la presentazione della relativa domanda ed il periodo cui si riferisce il versamento rimane scoperto di contribuzione nei casi in cui lo stesso sia effettuato con ritardo.

In tal modo si soddisfa l'esigenza di omogeneizzare, anche in detto campo, i principi basilari del Fondo con quelli che presiedono le altre gestioni previdenziali.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, come da più parti auspicato, la riapertura dei termini per consentire la regolarizzazione, anche pregressa, della propria posizione assicurativa ai sacerdoti residenti all'estero o entrati a far parte di un ordine religioso.

Articolo 5 — Cessazione di fatto del ministero sacerdotale.

Secondo la normativa vigente l'obbligo di contribuzione al Fondo cessa, tra l'altro, nel caso in cui il sacerdote secolare abbia perduto lo stato clericale, perdita che, tuttavia, per l'ordinamento canonico, si concretizza solo a seguito dell'emanazione di un apposito atto formale da parte della competente Autorità ecclesiastica che esercita sul soggetto la propria giurisdizione.

Ne consegue che coloro i quali hanno abbandonato di fatto il ministero pastorale, senza peraltro aver ottenuto il previsto atto formale, sono tuttora soggetti all'obbligo di iscrizione al Fondo. E ciò anche nel caso in cui gli stessi, dopo aver lasciato il sacerdozio, abbiano iniziato ad esercitare un'attività lavorativa per la quale siano assicurati presso un'altra gestione previdenziale, alla quale tuttavia la normativa vigente non consente che vengano trasferiti, al momento del pensionamento, i contributi versati nel Fondo.

Tale situazione anomala viene a cessare, come da più parti sollecitato, con la innovazione di cui all'articolo in esame, che prevede la rilevanza dell'abbandono di fatto del ministero pastorale, certificato dall'Ordinario del luogo, ai fini del venir meno dell'obbligo di contribuzione al Fondo, dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo stesso e dell'attribuzione della pensione di invalidità a carico della gestione con gli stessi criteri in vigore per i lavoratori comuni.

Articolo 6 — Iscritti che hanno cessato di fatto il ministero pastorale prima dell'entrata in vigore della presente legge: autorizzazione al versamento di contributi volontari.

Al fine di non creare disparità di trattamento, si è voluto tutelare anche gli iscritti al Fondo che già da tempo hanno abbandonato di fatto il sacerdozio. È prevista, infatti, per tali soggetti la possibilità, previa domanda da presentare entro il termine perentorio di due anni, di regolarizzare il periodo pregresso, successivo alla data dalla quale non esercitano più le funzioni pastorali, con versamenti volontari, maggiorati degli interessi al tasso legale, da effettuarsi entro il termine di 180 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione.

Parimenti, gli iscritti che, pur avendo abbandonato il sacerdozio, hanno continuato a corrispondere i contributi alla gestione, possono avvalersi di tale contribuzione al momento del pensionamento ovvero chiedere il rimborso dei relativi importi versati.

Al fine di ovviare ad una carenza dell'attuale normativa, per i sacerdoti cattolici che abbiano, anche solo di fatto, cessato il ministero pastorale e per i ministri di culti acattolici esonerati dalle funzioni, è prevista altresì la possibilità di trasferire i contributi versati nel Fondo presso altre gestioni previdenziali nelle quali siano assicurati per l'attività lavorativa dagli stessi prestata alle dipendenze di terzi.

Con tale disposizione — che risponde ad un principio di equità ove si tenga presente che la cessazione del ministero pastorale con il conseguente inizio dell'attività lavorativa subordinata può avvenire anche in età non più giovane — gli interessati potranno utilizzare i contributi versati nel Fondo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nella nuova gestione previdenziale.

Articoli 7 e 8 — Modifica all'articolo 11, primo comma, e all'articolo 15, terzo comma, della legge 22 dicembre 1973,

n. 903: requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia ed importo delle pensioni.

Quella contenuta negli articoli in esame è senza dubbio la modifica più importante della proposta di legge. Secondo la normativa della legge n. 903 del 1973, il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce al compimento del 65° anno di età e in presenza di almeno 10 anni di contribuzione.

L'importo della pensione, per tali primi 10 anni, è pari al trattamento minimo stabilito per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, mentre gli anni di contribuzione eccedenti il decimo danno diritto a quote supplementari aumentate, di anno in anno, per il sistema di perequazione automatica.

La determinazione dell'anzianità minima di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto a pensione di cui alla citata legge n. 903 del 1973 si rivela tuttavia in contrasto con le norme concernenti le altre gestioni previdenziali, che richiedono invece un minimo di quindici anni di assicurazione e di contribuzione.

Di qui l'esigenza, ai fini di una omogeneizzazione, di ampliare il limite minimo previsto dall'attuale normativa, ampliamento che da una parte ritarda il pensionamento (e, pertanto, dal punto di vista finanziario, si concreta in un maggior introito di contributi) e dall'altra diminuisce il numero delle quote supplementari spettanti con una conseguente riduzione dell'importo della pensione e degli oneri del Fondo, anche se con sacrifici da parte degli iscritti.

È previsto, tuttavia, come sempre avviene in tali casi, un regime transitorio durante il quale il diritto alla pensione di vecchiaia si continua ad acquisire in presenza del minimo contributivo previsto dall'attuale normativa, e di cui beneficiano coloro che hanno già raggiunto il 65° anno di età alla data di entrata in vigore della modifica o che lo raggiungano entro il primo quinquennio.

In tal modo sono tutelate le legittime aspettative degli iscritti al Fondo più anziani, i quali, altrimenti, potrebbero veder ritardato il loro pensionamento.

Articolo 9 – Modifica all'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903: decorrenza delle pensioni.

La normativa vigente fissa la decorrenza della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La modifica proposta, le cui disposizioni sono analoghe a quelle vigenti in materia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, consente agli interessati di optare fra due alternative. In tal modo sono tutelati, contrariamente a quanto avviene attualmente, gli iscritti che, pur avendo presentato la relativa domanda con ritardo, desiderano fissare la data del pensionamento a quella di perfezionamento dei previsti requisiti di età e di contribuzione.

Articolo 10 – Modifica dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903: maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento.

La modifica in parola – in stretta connessione con quella di cui all'articolo 8 – conferma la maggiorazione dell'importo della pensione di vecchiaia nei casi in cui l'interessato intenda differirne il godimento. La maggiorazione, tuttavia, verrà riconosciuta solo nei casi in cui l'iscritto, oltre ad aver prodotto la relativa domanda dopo almeno un anno dalla data di perfezionamento dei previsti requisiti di età e di contribuzione, chiedo espressa-

mente che la decorrenza della prestazione sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Articolo 11 – Modifica dell'articolo 20, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903: aumento del contributo a carico degli iscritti.

Il contributo a carico degli iscritti aumenta ogni anno in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo nello stesso anno alle variazioni degli importi delle pensioni.

La modifica in parola si propone di rendere immediatamente operante la corresponsione, da parte degli iscritti, del contributo nel nuovo importo una volta determinata la percentuale media di aumento delle pensioni, senza attendere, come è invece con la normativa vigente, l'emanazione di un apposito decreto interministeriale.

Ciò consentirà il tempestivo introito da parte del Fondo delle somme dovute a seguito dell'incremento del contributo capitaro e si eviterà altresì che tali somme possano raggiungere un importo elevato con inevitabili disagi per gli iscritti.

Articolo 12 – Attività di patrocinio.

È affidata alla Federazione tra le Associazioni del clero in Italia (FACI).

Articolo 13 – Variazioni di nomenclatura.

Trattasi di varianti che, a seguito dell'emanazione del nuovo codice di diritto canonico, debbono essere apportate ad alcune « dizioni » della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Sistema di finanziamento
e riserva del Fondo).*

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il Fondo di previdenza del clero cattolico secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è ordinato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

3. L'ammontare della riserva di cui al comma 2 deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge, ed è costituito entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini del risanamento del *deficit* patrimoniale risultante all'atto della trasformazione del sistema di finanziamento e della costituzione della riserva di cui al comma 3 sono dovuti, da parte degli iscritti, un contributo addizionale di lire 200.000 annue e, da parte dello Stato, un contributo annuo di importo pari a quello dovuto dagli iscritti.

5. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di

rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo stesso ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base al saggio adottato dall'Istituto per le gestioni dallo stesso amministrato ».

ART. 2.

(Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aventi cittadinanza italiana dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità a carico del Fondo stesso ».

ART. 3.

(Modalità di pagamento del contributo).

1. Le lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sono sostituite dalle seguenti:

a) per i sacerdoti cattolici secolari soggetti all'obbligo di cui all'articolo 5 e fruitori della remunerazione di cui all'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il contributo è versato, a cura dell'Istituto centrale sostentamento del clero, a norma dell'articolo 25, comma secondo, della legge stessa, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate;

b) per i sacerdoti cattolici secolari che non sono nel sistema del sostentamento clero a norma dell'articolo 24, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il contributo è versato dagli

iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale; ».

ART. 4.

*(Prosecuzione volontaria
della iscrizione al Fondo).*

1. L'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo).* — 1. L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo può proseguire l'iscrizione medesima mediante versamento di contributi volontari di importo pari a quello dei contributi obbligatori.

2. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro cinque anni dalla data di cessazione dell'obbligo assicurativo.

3. L'autorizzazione viene concessa se l'interessato può far valere nel Fondo almeno cinque contributi annui ovvero almeno tre contributi annui nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione.

4. La facoltà di contribuire volontariamente nel Fondo può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di autorizzazione.

5. I contributi volontari sono versati in rate bimestrali posticipate direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, mediante bollettino di conto corrente postale.

6. I contributi versati dopo un mese dalla scadenza del bimestre, sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'interessato o ai suoi aventi causa all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento, a meno che il ritardo sia determinato da causa di forza maggiore.

7. I contributi relativi al periodo compreso fra la data di autorizzazione e l'inizio del bimestre in corso alla data di

rilascio dell'autorizzazione stessa sono corrisposti con il primo versamento.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già autorizzati al versamento dei contributi volontari ».

2. L'articolo 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è abrogato.

3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è elevato a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tali casi l'autorizzazione ai versamenti volontari viene concessa a prescindere dai requisiti contributivi di cui al comma 3 dell'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973, come sostituito dal presente articolo.

ART. 5.

*(Cessazione di fatto
del ministero pastorale).*

1. La cessazione di fatto del ministero pastorale, anche se verificatasi prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume rilevanza ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo, dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo stesso e dell'attribuzione della pensione di invalidità con le norme di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

2. La cessazione di fatto del ministero pastorale è certificata dal competente Ordinario del luogo e, salvo il caso di irreperibilità, notificata dallo stesso all'interessato.

ART. 6.

(Iscritti che hanno cessato di fatto il ministero pastorale prima dell'entrata in vigore della presente legge: autorizzazione al versamento di contributi volontari).

1. Gli iscritti che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 5 possono, me-

diante il versamento di contributi volontari, proseguire l'iscrizione al Fondo e chiedere la regolarizzazione del periodo successivo alla data dalla quale non esercitano più le funzioni pastorali.

2. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In tali casi, ai fini dell'accertamento del requisito minimo dei tre contributi annui previsto dall'articolo 4 per la concessione dell'autorizzazione, deve essere fatto riferimento alla data di cessazione di fatto del ministero pastorale.

4. Per la regolarizzazione del periodo pregresso sono dovuti gli interessi al tasso legale.

5. Il versamento dei contributi relativi a quest'ultimo periodo, nonché dei relativi interessi di mora, deve essere effettuato entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica della relativa autorizzazione; l'osservanza di tale termine è essenziale ai fini della convalida del versamento stesso.

6. I contributi versati dagli iscritti durante il vigore della precedente normativa relativamente a periodi successivi alla data di cessazione di fatto del ministero pastorale sono validi a tutti gli effetti ovvero, possono, a domanda, essere rimborsati agli interessati o agli aventi causa.

7. Nei casi di cessazione, anche di fatto, del ministero pastorale, l'interessato o i suoi superstiti, in deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, possono chiedere la ricongiunzione nelle altre gestioni previdenziali delle posizioni assicurative del Fondo con le modalità stabilite dalla legge 29 febbraio 1979, n. 29.

8. La stessa facoltà è estesa ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati delle funzioni.

ART. 7.

*(Requisiti per il diritto
alla pensione di vecchiaia).*

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno quindici contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età ».

2. Gli iscritti, che hanno già raggiunto il 65° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge o che lo raggiungano entro il primo quinquennio da tale data, acquisiscono ugualmente il diritto alla pensione di vecchiaia anche se non possono far valere il requisito minimo contributivo di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, sempreché nei loro confronti risultino versati almeno dieci contributi annui.

3. Per i soggetti, pensionati del Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 8.

(Importo delle pensioni).

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Alle quote indicate nei precedenti commi si aggiungono, per ogni anno di contribuzione eccedente il quindicesimo, lire 18.200, fatti salvi gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica applicati ai sensi dell'articolo 20 ».

ART. 9.

(Decorrenza delle pensioni).

1. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile ovvero, nei casi in cui a tale data non risulti perfezionato il previsto requisito minimo contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale requisito viene raggiunto.

Su espressa richiesta dell'iscritto, la pensione di vecchiaia può decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

ART. 10.

(Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento).

1. L'articolo 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento).* — 1. Nei casi in cui l'iscritto chieda che la decorrenza della pensione di vecchiaia sia fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e a tale data sia trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificata dall'articolo 23-*sexiesde-*

cies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria ».

ART. 11.

(Aumento del contributo a carico degli iscritti).

1. Il quarto comma dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma il contributo a carico degli iscritti è automaticamente aumentato in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni ».

ART. 12.

(Attività di patrocinio).

1. La Federazione tra le Associazioni del clero in Italia (FACI), rappresentata nel comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero cattolico secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è autorizzata all'esercizio dell'assistenza e tutela dei propri associati e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa del trattamento previdenziale previsto dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 dicembre 1973, n. 903.

ART. 13.

(Variazioni di nomenclatura).

1. Nella legge 22 dicembre 1973, n. 903, in base al nuovo codice di diritto canonico, le parole: « riduzione allo stato laicale », « sacerdoti secolari », « clero », « Ordinario diocesano », « Curia Vescovile », « ministero sacerdotale », sono rispettivamente sostituite dalle se-

guenti: « perdita dello stato clericale », « sacerdoti cattolici secolari », « clero cattolico secolare », « Ordinario del luogo », « Curia diocesana » e « ministero pastorale ».

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.